

# CONCORRENZA, AVANTI CON LE SEMPLIFICAZIONI: TUTTE LE NOVITÀ PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

3 agosto 2022

Via le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, riduzione degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, dimezzamento dei termini di conclusione dei procedimenti, tracciabilità elettronica delle pratiche, *customer satisfaction*, procedure semplificate e digitalizzate, come prevede il Pnrr. Ma anche un'ampia razionalizzazione dei controlli sulle attività produttive, per renderli più efficienti, e la realizzazione di un "testo unico" per coordinare, semplificare e chiarire le norme sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e l'installazione di nuovi impianti. Con questi obiettivi il disegno di legge sulla concorrenza, approvato il 2 agosto 2022 in via definitiva dal Senato, contiene tre deleghe al Governo per adottare tre o più decreti legislativi e introdurre elementi di assoluta novità a vantaggio di cittadini e imprese.

## DELEGA PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (ART. 26)

Per individuare l'elenco dei nuovi regimi amministrativi delle attività private, della semplificazione e della reingegnerizzazione in digitale delle procedure amministrative, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per **raccogliere e semplificare le attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per cui è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva**. Dovranno essere eliminati le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, anche modificando la disciplina delle attività private non soggette ad autorizzazione espressa, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

In particolare, i decreti delegati, da adottare entro 24 mesi dalla data in vigore della legge, dovranno seguire i seguenti principi e criteri direttivi:

- tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificata da motivi imperativi di interesse generale, e i provvedimenti autorizzatori posti a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, nonché le attività soggette a Scia, silenzio assenso, nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione, individuando gli effetti della presentazione della comunicazione e i poteri che possono essere esercitati dalla Pa in fase di controllo;
- eliminare autorizzazioni, adempimenti e misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla normativa europea o posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;

- semplificare i procedimenti relativi alle autorizzazioni e gli adempimenti, in modo da ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni coinvolte, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, individuando discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti, e pure prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la Pubblica amministrazione;
- estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione;
- semplificare e reingegnerizzare le procedure e gli adempimenti per la loro completa digitalizzazione, anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, per lo svolgimento degli adempimenti presso la Pubblica amministrazione;
- eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea;
- ridurre i tempi dei procedimenti autorizzatori per l'avvio dell'attività di impresa;
- ridefinire i termini dei procedimenti amministrativi, dimezzandone la durata e prevedendo che, tra i criteri base di valutazione della performance individuale e organizzativa, siano ricompresi, dove applicabili, il monitoraggio dei tempi di trattazione dei procedimenti e il livello di soddisfazione dell'utenza;
- introdurre misure per la tracciabilità digitale dei procedimenti: ogni utente della Pa potrà conoscere lo stato di avanzamento delle proprie pratiche, come già succede per i pacchi postali;
- armonizzare e standardizzare la modulistica, da approvare attraverso accordo in Conferenza Unificata, per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, anche relative alle attività commerciali;
- promuovere lo sviluppo della concorrenza nell'esercizio della libera professione mediante opportune semplificazioni di carattere procedimentale e amministrativo.

## **DELEGA PER LE SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI RINNOVABILI (ART. 26)**

Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, uno o più decreti legislativi in materia di **fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della sua razionalizzazione e semplificazione e della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese** (art. 26, comma 4).

Ecco i principi di delega da seguire (comma 5):

- ricognizione, riordino e riduzione della normativa sulle fonti energetiche rinnovabili, anche per assicurare maggiore certezza del diritto e semplificazione dei procedimenti;
- coordinamento delle disposizioni legislative vigenti;
- semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle rinnovabili, anche attraverso la soppressione dei regimi autorizzatori e la previsione di termini certi per la conclusione degli iter, per agevolare, in particolare l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico;
- aggiornamento procedure e promozione di un ampio ricorso alla digitalizzazione;
- eliminazione dei livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dalla normativa europea.

## **DELEGA PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI ALLE IMPRESE (ART. 27)**

Il Governo dovrà ad adottare, entro 24 mesi, uno o più decreti legislativi per **rendere più chiaro, coerente e proporzionato il sistema dei controlli sulle attività economiche**, evitando inutili duplicazioni e rigidità delle amministrazioni di settore.

In particolare, la delega, ispirata alle migliori pratiche europee e internazionali, punta a eliminare gli adempimenti non necessari, a favorire la programmazione dei controlli per evitare sovrapposizioni di competenze e ritardi che possano ostacolare il normale esercizio dell'attività di impresa, a consentire l'accesso ai dati e allo scambio di informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati.

Tra le più significative innovazioni, il divieto per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei controlli sulle attività economiche, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso, anche prevedendo sanzioni disciplinari nel caso di inadempienze. Una previsione in linea con il principio comunitario "once only".

Nel dettaglio si prevedono i seguenti principi e criteri direttivi:

- l'eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici e delle corrispondenti attività di controllo;
- la semplificazione degli adempimenti necessari sulla base del principio di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- il coordinamento e la programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio delle attività dell'impresa, assicurando l'efficace tutela dell'interesse pubblico;
- la programmazione dei controlli secondo i principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti, definendone contenuti, modalità e frequenza anche sulla base delle verifiche e delle ispezioni pregresse, nonché sulla base del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualità ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli operatori economici di adeguati sistemi e modelli per l'identificazione e la gestione dei rischi;
- il ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di promozione dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di interessi pubblici, configurando l'attività di controllo in un'ottica non solo repressiva, ma anche conoscitiva, di sostegno all'adempimento e di indirizzo;
- la promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità, anche introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti premiali;
- accesso ai dati e scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati, secondo la disciplina prevista dal Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005) e nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali (Gdpr) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003);
- individuazione, trasparenza e conoscibilità degli obblighi e degli adempimenti da parte delle imprese e dei processi e metodi dei controlli, con l'uso di strumenti standardizzati (liste di verifica, manuali e linee guida e indirizzi uniformi);

- verifica e valutazione degli esiti dell'attività di controllo in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità;
- previsione del divieto per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei controlli, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso, anche prevedendo sanzioni disciplinari nel caso di inadempienze (“once only”);
- individuazione di specifiche categorie per i creatori di contenuti digitali, tenendo conto dell'attività economica svolta;
- previsione di meccanismi dedicati alla risoluzione alternativa delle controversie tra creatori di contenuti digitali e relative piattaforme.